

ADEMPIMENTI PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO

La disciplina regionale¹ vigente² consente l'utilizzazione agronomica di:

1. effluenti zootecnici
2. materiali derivanti dal trattamento³ degli effluenti zootecnici,
3. acque reflue (di certe tipologie di aziende di cui alla Tabella 5)

assoggettandola alla presentazione di una comunicazione da predisporre secondo i modelli riportati nell'Allegato tecnico⁴ (rispettivamente **Allegato A1** per gli *effluenti zootecnici*, **Allegato A2** per le *acque reflue*, **Allegato A3** per i *materiali assimilati agli effluenti zootecnici*). La comunicazione, che va inviata al Comune dove ha sede l'attività produttiva e al/i Comune/i, se diverso/i dal primo, dove sono ubicati i terreni utilizzati, ha una validità di 5 anni (fanno eccezione le aziende che sono in procedura AIA) a far data dal giorno di presentazione e va aggiornata qualora si verificano modifiche relative allo stoccaggio, alla consistenza dell'allevamento, tipologia, quantità e caratteristiche degli effluenti e/o delle acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici, nonché dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica.

1. Per quanto concerne l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, sulla base:
 - della quantità di azoto⁵, contenuta negli effluenti e prodotta in un anno dall'allevamento zootecnico, e
 - della localizzazione dei terreni utilizzati per gli spandimenti (se ricadono in Zona Ordinaria, ZO, o in Zona Vulnerabile ai Nitrati, ZVN, così come individuate al Programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 23.02.2007),

sono previsti dalla normativa, nel complesso, tre regimi di comunicazione:

- comunicazione completa;
- comunicazione semplificata⁶;
- esonero dalla comunicazione.

Altro aspetto da considerare è l'obbligo, o meno, di presentazione del **Piano di utilizzazione agricola, PUA**⁷; infatti, alcune tipologie di aziende zootecniche sono tenute all'elaborazione di questa relazione agronomica che, in funzione della grandezza dell'azienda, va predisposta nella sua versione completa o semplificata⁸, ed inviata di concerto con la comunicazione. Anche il PUA ha una validità di cinque anni dalla presentazione e va obbligatoriamente aggiornato, come la comunicazione, in caso di variazioni delle superfici da utilizzare e delle quantità di effluente destinate alla fertirrigazione.

¹ DGR n.771/2012, DD n. 160/2013, LR n. 14/2010

² In base al DM 5046/2016 si sta provvedendo all'adeguamento della regolamentazione regionale attuale

³ DGR n.771/2012, art. 2 co. 1 lett. h)

⁴ Approvato con DD n. 160/2013

⁵ Il quantitativo di azoto prodotto nell'anno in un allevamento viene determinato sulla base del numero di capi e del tipo di stabulazione, utilizzando i rispettivi coefficienti riportati nelle tabelle dell'Allegato A5 del DD n. 160

⁶ Tale versione di comunicazione si caratterizza per la non obbligatorietà della compilazione delle sezioni B5, B6 e B7 del quadro B

⁷ Il Piano di Utilizzazione Agronomica è un elaborato agronomico che ha lo scopo, tra l'altro, di fornire in via preventiva modalità e quantità di effluenti zootecnici e materiali assimilati, dei quali si intende effettuare l'utilizzazione agronomica

⁸ Tale versione di PUA si caratterizza per l'utilizzo nei calcoli del coefficiente "Ne", ossia della quantità di azoto totale efficiente per la fertilizzazione della coltura, posto pari alle quantità massime di azoto previste dal programma d'azione vigente

Ulteriori obblighi, previsti dalla normativa a carico di una pluralità di soggetti (produttore, trasportatore, utilizzatore) concernono rispettivamente la tenuta del “**Registro delle utilizzazioni**”⁹, composto da fogli numerati, datati e vidimati dagli Uffici regionali competenti, o dalle organizzazioni professionali agricole, o dagli Ordini, o dai Collegi professionali, o dai Comuni, e l’utilizzo del “**Documento di trasporto**”¹⁰ al di fuori della viabilità aziendale. Tali regole, finalizzate a registrare le fasi di trasporto e utilizzazione, sono state introdotte per garantire una tracciabilità delle operazioni di spandimento e del materiale trasportato.

Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti zootecnici e/o dei materiali assimilati agli effluenti zootecnici e/o delle acque reflue, dal sito delle imprese produttrici ai terreni da fertirrigare, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo il documento di trasporto (Ddt)¹¹, debitamente compilato e con numero di ordine progressivo. Il documento di trasporto va conservato per cinque anni ed esibito in caso di controllo. L’annotazione dei trasporti delle quantità di reflui dai contenitori di stoccaggio ai siti dello spandimento va obbligatoriamente effettuata nel “Registro delle utilizzazioni”¹², composto da fogli numerati, datato e vidimato dagli uffici regionali competenti, o dalle Organizzazioni Professionali agricole, o dagli Ordini, o dai Collegi professionali, o dai Comuni, nel quale vanno trascritti, prima di ogni uscita del mezzo di trasporto contenente le acque reflue, il numero del documento di trasporto, ed entro e non oltre 15 giorni da ciascuna uscita, la data in cui avviene lo spandimento, la quantità di acque reflue, l’indicazione di foglio e particella dell’appezzamento ad uso agricolo su cui è effettuato lo spandimento, e le modalità di trasporto e distribuzione. Il Registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per cinque anni¹³.

In base alle considerazioni sopra riportate, per le diverse tipologie di aziende zootecniche, vengono riassunti nelle tabelle 1 e 2, i diversi adempimenti a carico dei titolari di aziende ubicate rispettivamente in ZO e in ZVN.

Tabella 1 - Obblighi per i titolari di aziende con terreni di spandimento ubicati in Zona Ordinaria (ZO) per l'utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici				
TIPOLOGIE DI ALLEVAMENTO – PRODUZIONE/ UTILIZZO DI AZOTO (kg/anno)	REGIME DELLA COMUNICAZIONE (Allegato A1 del DD n. 160/2013)	PUA	REGISTRO DELLE UTILIZZAZIONI	DOCUMENTO DI TRASPORTO
Piccoli allevamenti di tipo familiare ¹⁴	Esonerati dalla comunicazione ¹⁵	Non richiesto	Esonerati dalla tenuta del registro (e quindi dalla relativa vidimazione)	Esonerati dalla emissione del Ddt

⁹ DGR n.771/2012, art. 22, registro da redigere secondo l’Allegato A4 del DD n. 160/2013

¹⁰ DGR n.771/2012, art. 23

¹¹ DGR n. 771 del 2012 art. 23

¹² DGR n. 771 del 2012 art. 22 co. 2

¹³ DGR n. 771 del 21.12.2012 art. 22 co. 4

¹⁴ Per piccoli allevamenti di tipo familiare si intendono gli insediamenti aventi come scopo prevalente il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore a 100 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile (avicoli, cunicoli) e inferiore a 6 UBA (Unità di bestiame adulto) complessive per le altre specie (bovini, bufalini, equini, suini, ovicapri)

¹⁵ I piccoli allevamenti di tipo familiare sono tenuti, in ogni caso, al rispetto di tutti gli adempimenti tecnici e dei divieti contemplati dalla disciplina, compreso il divieto di spandimento dei liquami dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio dell’anno successivo, nonché delle norme sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche vigenti

CM/pf

Aziende con produzione < 3000 kg di azoto nell'anno (cosiddetti "Allevamenti di piccole dimensioni")	Esonerati	Non richiesto	Tenuta obbligatoria e registrazione entro e non oltre 15 gg del Ddt relativo a ciascuna uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale	Emissione del Ddt obbligatoria per ogni uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale
Aziende con produzione ≥ 3.000 e ≤ 6.000 kg di azoto nell'anno	Comunicazione semplificata	Non richiesto	Tenuta obbligatoria e registrazione entro e non oltre 15 gg del Ddt relativo a ciascuna uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale	Emissione del Ddt obbligatoria per ogni uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale
Aziende con produzione > 6.000 kg di azoto nell'anno	Comunicazione completa	Non richiesto	Tenuta obbligatoria e registrazione entro e non oltre 15 gg del Ddt relativo a ciascuna uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale	Emissione del Ddt obbligatoria per ogni uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale
Aziende zootecniche di cui all'Allegato VIII alla Parte seconda del D.lg.vo 152/2006 (Allevamento intensivo)	Comunicazione completa / AIA	PUA completo redatto da un tecnico abilitato in materia agraria iscritto all'ordine o al collegio professionale	Tenuta obbligatoria e registrazione entro e non oltre 15 gg del Ddt relativo a ciascuna uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale	Emissione del Ddt obbligatoria per ogni uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale
Aziende con allevamento di bovini e bufalini maggiore di 500 Unità di bestiame adulto, UBA ¹⁶ (Allevamento intensivo)	Comunicazione completa / AIA	PUA completo redatto da un tecnico abilitato in materia agraria iscritto all'ordine o al collegio professionale	Tenuta obbligatoria e registrazione entro e non oltre 15 gg del Ddt relativo a ciascuna uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale	Emissione del Ddt obbligatoria per ogni uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale

Tabella 2 - Obblighi per i titolari di aziende con terreni di spandimento ubicati in Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZNV) per l'utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici

TIPOLOGIE DI ALLEVAMENTO – PRODUZIONE/ UTILIZZO DI AZOTO (kg/anno)	REGIME DELLA COMUNICAZIONE (Allegato A1 del DD n. 160/2013)	PUA¹⁷	REGISTRO DELLE UTILIZZAZIONI	DOCUMENTO DI TRASPORTO
---	--	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

¹⁶ Le Unità di bestiame adulto vengono determinate conformemente alla Tabella 4 dell'Allegato 1 del DM 07.04.2006, riportata nel corpo del presente testo come Tabella 3

¹⁷ Le aziende ubicate in ZNV hanno anche l'obbligo di redigere preventivamente un Piano di concimazione aziendale, PCA

Piccoli allevamenti di tipo familiare	Esonerati dalla comunicazione	Non richiesto	Esonerati dalla tenuta del registro (e quindi dalla relativa vidimazione)	Esonerati dalla emissione del Ddt
Aziende con produzione ≤ 1.000 kg di azoto nell'anno (compresi nella categoria "allevamenti di piccole dimensioni")	Esonerati dalla comunicazione	Non richiesto	Tenuta obbligatoria e registrazione entro e non oltre 15 gg del Ddt relativo a ciascuna uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale	Emissione del Ddt obbligatoria per ogni uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale
Aziende con produzione > 1.000 e ≤ 3.000 kg di azoto nell'anno (compresi nella categoria "allevamenti di piccole dimensioni")	Comunicazione semplificata	Non richiesto	Tenuta obbligatoria e registrazione entro e non oltre 15 gg del Ddt relativo a ciascuna uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale	Emissione del Ddt obbligatoria per ogni uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale
Aziende con produzione ≥ 3.000 e ≤ 6.000 kg di azoto nell'anno	Comunicazione completa	PUA semplificato	Tenuta obbligatoria e registrazione entro e non oltre 15 gg del Ddt relativo a ciascuna uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale	Emissione del Ddt obbligatoria per ogni uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale
Aziende con produzione > 6.000 kg di azoto nell'anno	Comunicazione completa	PUA completo	Tenuta obbligatoria e registrazione entro e non oltre 15 gg del Ddt relativo a ciascuna uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale	Emissione del Ddt obbligatoria per ogni uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale
Aziende zootecniche di cui all'Allegato VIII alla Parte seconda del D.lg.vo 152/2006 (Allevamento intensivo)	Comunicazione completa / AIA	PUA completo redatto da un tecnico abilitato in materia agraria iscritto all'ordine o al collegio professionale	Tenuta obbligatoria e registrazione entro e non oltre 15 gg del Ddt relativo a ciascuna uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale	Emissione del Ddt obbligatoria per ogni uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale
Aziende con allevamento di bovini e bufalini maggiore di 500 UBA (Allevamento intensivo)	Comunicazione completa / AIA	PUA completo redatto da un tecnico abilitato in materia agraria iscritto all'ordine o al collegio professionale	Tenuta obbligatoria e registrazione entro e non oltre 15 gg del Ddt relativo a ciascuna uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale	Emissione del Ddt obbligatoria per ogni uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale

Tabella 3 - Fattori di conversione dei bovini, equidi, ovini e caprini in Unità di Bestiame Adulto (UBA) Tabella 4 dell'Allegato I del DM 7 aprile 2006

CATEGORIA ANIMALE	UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equidi di oltre 6 mesi	1,0
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6
Pecore	0,15
Capre	0,15

2. Per quanto concerne l'utilizzazione agronomica dei materiali assimilati agli effluenti zootecnici, per le aziende che cedono, in tutto o in parte, i propri effluenti zootecnici ad un impianto di trattamento (ai sensi della normativa in parola la cessione può avvenire solo presso impianti che utilizzano reflui zootecnici da soli o con l'eventuale aggiunta di colture energetiche e/o produzioni residuali delle produzioni vegetali provenienti dalla diretta attività agricola), è obbligatoria la compilazione congiunta, a cura del titolare dell'allevamento e del titolare dell'impianto di trattamento, anche del Quadro E del modello di comunicazione dell'Allegato A1. Il titolare dell'impianto di trattamento dei reflui zootecnici, a sua volta, è tenuto alla compilazione della comunicazione di cui all'Allegato A3. Nell'eventualità che i materiali trattati dall'impianto siano utilizzati su terreni agricoli che il titolare dello stesso impianto di trattamento possiede o conduce a vario titolo, è cura sempre del titolare dell'impianto anche la compilazione della sezione relativa all'identificazione dei terreni oggetto di spandimento (Quadro D dell'Allegato A3); se, invece, tutti o parte dei materiali assimilati prodotti dall'impianto sono ceduti a terzi, è necessario che anche il titolare dei terreni sottoscriva la parte di propria competenza contenuta nella comunicazione (Quadro D dell'Allegato A3) e che alla comunicazione sia allegato anche il relativo "atto di assenso". Nel caso di più soggetti che ricevono i materiali assimilati sui propri terreni, andranno compilati tanti Quadri D quanti sono i soggetti riceventi ed allegati i relativi "atti di assenso". Nella tabella 4 seguente si riporta la sintesi degli adempimenti richiesti.

Tabella 4 - Obblighi per i soggetti che cedono effluenti zootecnici e per titolari di impianti di trattamento

SOGGETTI	REGIME DELLA COMUNICAZIONE
Titolari di allevamenti che cedono in tutto o in parte gli effluenti zootecnici prodotti nel suo allevamento ad un impianto di trattamento	Comunicazione (Allegato A1 del DD n. 160/2013) completa della compilazione congiunta, a cura del titolare dell'allevamento e del titolare dell'impianto di trattamento, del Quadro E
Titolare dell'impianto di trattamento di reflui zootecnici (se diverso dal titolare produttore degli effluenti) la cui produzione di materiale assimilato agli effluenti zootecnici venga utilizzata completamente su terreni in suo possesso o a sua disposizione	Comunicazione (Allegato A3 del DD n. 160/2013) completa della compilazione, sempre a cura del titolare dell'impianto di trattamento, del Quadro D
Titolare dell'impianto di trattamento di reflui zootecnici (se diverso dal titolare produttore degli effluenti) la cui produzione di materiale assimilato agli effluenti zootecnici venga ceduta, in tutto o in parte, a terzi	Comunicazione (Allegato A3 del DD n. 160/2013) completa della compilazione congiunta, a cura del titolare dell'impianto di trattamento e del titolare dei terreni utilizzati, del Quadro D + Allegazione degli Atti di assenso

3. Per quanto concerne l'utilizzazione agronomica delle acque reflue va sottolineato che l'utilizzazione agronomica delle acque reflue, prodotte da aziende e attività così come riportate nella seguente tabella 5, è consentita se finalizzata al recupero dell'acqua e/o delle sostanze nutritive e ammendanti contenute nelle stesse, nel rispetto di quanto disposto dalla relativa normativa e purché sia garantita nel contempo:

- a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio degli obiettivi di qualità di cui agli art. 76 e successivi del D. Lvo 152/2006 e ss.mm.ii;
- b) l'effetto concimante e/o ammendante e/o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
- c) il rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

L'utilizzazione agronomica delle acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose (esclusa, ai sensi dell'art. 185 comma 1 del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo) è consentita previa comunicazione¹⁸, che deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività di gestione delle acque reflue¹⁹; predisposta secondo il modello di comunicazione di cui all'Allegato A2 dell'Allegato tecnico, va inviata al Comune dove ha sede l'impresa produttrice dei reflui e al Comune, nel caso sia diverso dal primo, o ai Comuni, nel caso siano più di uno, dove sono ubicati i terreni fatti oggetto dello spandimento dei reflui. La comunicazione ha una validità di 5 anni, ma va riproposta qualora si verificano modifiche sostanziali relative allo stoccaggio, alla quantità e caratteristiche delle acque reflue, nonché alle superfici dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica²⁰.

La comunicazione è presentata dal legale rappresentante dell'azienda che produce e intende utilizzare le acque reflue, il quale ha la responsabilità della loro corretta gestione agronomica²¹.

Lo spandimento è vietato su aree non vocate²² e non può essere effettuato dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo²³; per far fronte a questo periodo, è necessario disporre di contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue, che devono essere a tenuta idraulica per evitare percolazioni o dispersioni delle acque reflue all'esterno²⁴. Altri vincoli sono dettati sul rispetto della distanza, che deve essere di almeno 100 metri dagli immobili ad uso abitativo e di 10 metri dalle strade²⁵; possono essere ubicati anche al di fuori dell'azienda che li utilizza per fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti zootecnici o con rifiuti²⁶. Infine nei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue non devono essere convogliate e devono essere trattate separatamente, le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree di dilavamento che possono creare pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici²⁷.

Anche nel caso dell'utilizzo agronomico delle acque per garantire una tracciabilità delle operazioni di spandimento e del materiale trasportato, il soggetto che effettua il trasporto delle acque reflue, dal sito

¹⁸ DM del 7 aprile 2006 e DGRC n. 771 del 21.12.2012 art. 18 co. 1

¹⁹ D.G.R. n. 771 del 21.12.2012 art. 20 co..2

²⁰ D.G.R. n. 771 del 21.12.2012 art. 20 co. 3

²¹ D.G.R. n. 771 del 21.12.2012 art. 20 co. 4

²² D.G.R. n. 771 del 21.12.2012 artt. 14 e 5

²³ D.G.R. n. 771 del 21.12.2012 artt. 14 DGRC n. 771 del 21.12.2012 art. 15 co. 5

²⁴ D.G.R. n. 771 del 21.12.2012 art. 15 co. 2

²⁵ D.G.R. n. 771 del 21.12.2012 art. 15 co. 1

²⁶ D.G.R. n. 771 del 21.12.2012 art. 15 co. 4

²⁷ D.G.R. n. 771 del 21.12.2012 art. 15 co.3, D.M. del 7 aprile 2006 art. 14

CM/pf

delle imprese produttrici ai terreni da fertirrigare, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo il documento di trasporto (Ddt)²⁸, debitamente compilato e con numero di ordine progressivo. Il documento di trasporto va conservato per cinque anni ed esibito in caso di controllo. L'annotazione dei trasporti delle quantità di reflui dai contenitori di stoccaggio ai siti dello spandimento va obbligatoriamente effettuata nel "Registro delle utilizzazioni"²⁹, composto da fogli numerati, datato e vidimato dagli uffici regionali competenti, o dalle Organizzazioni Professionali agricole, o dagli Ordini, o dai Collegi professionali, o dai Comuni, nel quale vanno trascritti, prima di ogni uscita del mezzo di trasporto contenente le acque reflue, il numero del documento di trasporto, ed entro e non oltre 15 giorni da ciascuna uscita, la data in cui avviene lo spandimento, la quantità di acque reflue, l'indicazione di foglio e particella dell'appezzamento ad uso agricolo su cui è effettuato lo spandimento, e le modalità di trasporto e distribuzione. Il Registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per cinque anni³⁰.

Al fine di rendere efficaci al massimo le operazioni di fertirrigazione sono state individuate le tecniche di distribuzione e fissate dosi di applicazione³¹. Nella seguente tabella 5 sono indicati in sintesi gli obblighi previsti a carico delle aziende che effettuano fertirrigazione delle acque reflue.

Tabella 5 - Obblighi per i titolari di aziende che intendono effettuare utilizzazione agronomica delle acque reflue			
TIPOLOGIE DI AZIENDE	REGIME DELLA COMUNICAZIONE (Allegato A2 del DD n. 160/2013)	REGISTRO DELLE UTILIZZAZIONI	DOCUMENTO DI TRASPORTO
Aziende agricole di cui all'art. 13 co. 1.1, dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura	Obbligo di comunicazione	Tenuta obbligatoria e registrazione entro e non oltre 15 gg del Ddt relativo a ciascuna uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale	Emissione del Ddt obbligatoria per ogni uscita del mezzo di trasporto al di fuori della viabilità aziendale
Aziende agricole di cui all'art. 13 co. 1.2, dedite all'allevamento del bestiame			
Aziende agricole di cui all'art. 13 co. 1.3, dedite alle attività di cui ai punti precedenti che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità			
Aziende agroalimentari di cui all'art. 13 co. 1.4, appartenenti ai settori lattiero caseario ³² ,			

²⁸ DGR n. 771 del 2012 art. 23

²⁹ DGR n. 771 del 2012 art. 22 co. 2

³⁰ DGR n. 771 del 21.12.2012 art. 22 co. 4

³¹ DGR n. 771 del 21.12.2012 art. 16 e art. 17

³² Per le aziende casearie che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, è vietata l'utilizzazione agronomica dei seguenti residui: siero del latte, latticello, scotta e acque di processo delle paste filate

vitivinicolo ³³ e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose non superiori a 4.000 m3 all'anno e comunque contenenti, a monte della fase di stoccaggio, quantitativi di azoto non superiori a 1.000 kg all'anno ³⁴			
---	--	--	--

Infine, corre l'obbligo di ricordare che, nell'ambito della applicazione delle norme che regolano l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici, di acque reflue e di materiali assimilati agli effluenti zootecnici, e delle relative verifiche, un ruolo fondamentale è stato assegnato agli Enti Locali, i Comuni, che, meglio di altri Organismi sovraordinati, hanno contezza del territorio di propria competenza.

Le competenze dei Comuni³⁵ risultano essere le seguenti:

- a) le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla comunicazione dell'attività di spandimento;
- b) l'imposizione di prescrizioni;
- c) l'emaneazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell'attività di spandimento;
- d) i controlli;
- e) la sorveglianza nel proprio territorio delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del Programma d'azione;
- f) la trasmissione alla Regione delle risultanze delle attività di controllo e sorveglianza.

Nella eventualità che dalle verifiche e dai controlli effettuati emergano situazioni di irregolarità, le norme prevedono l'applicazione, ancorchè graduata, a cura dell'Autorità competente anche di sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori.

Napoli, 10 MAGGIO 2017

Geol. Pasquale Falco
Tecnico della DT/MOCO/UORIUS

Dott. Claudio MARRO
Dirigente DT/MOCO/UORIUS

³³ Per il settore vitivinicolo, è vietata l'utilizzazione agronomica delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati

³⁴ E' vietata, comunque, l'utilizzazione agronomica delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo

³⁵ Legge Regionale n. 14 del 2010 art. 5

CM/pf